



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte d'Appello di Venezia**  
**Prima Sezione civile**  
**R.G. 2457/2019**

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alberto Valle	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al ruolo il 09/10/2019, promossa con atto di citazione

da

**DIGIMAX SRL** (C.F. 00916230246) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lamberto Lambertini, dall'avv. Alessandro Piconi e dall'avv. Eva Sandali, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;

*appellante*

contro





**VELCOFIN S.R.L.** (C.F. 00290170240) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marco Barilà, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;

*appellato*

**Oggetto: Impugnazione del lodo emesso in Vicenza il 15/7/2019 dal Collegio Arbitrale avv. Franco Faggin – avv. Renato Carretta – avv. Sergio Benetti.**

## **CONCLUSIONI**

### **Per parte appellante:**

In via principale d'appello:

- in accoglimento del motivo d'appello, accertare e dichiarare la nullità del lodo pronunciato dal collegio arbitrale, composto dagli avvocati Franco Faggin, Renato Carretta e Sergio Benetti, in Vicenza il 15 luglio 2019 (non notificato) a definizione del procedimento arbitrale instaurato avanti la Camera Arbitrale istituita in Vicenza, Stradella dei Mulinari n. 10, ovvero annullarlo, per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguente statuizione, e adottando, in ogni caso, ogni provvedimento ritenuto opportuno;
- condannare Velcofin alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio arbitrale, come individuate al paragrafo 3 dell'atto di citazione d'appello.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, sia per il giudizio arbitrale, che per il giudizio di appello, oltre





alla rifusione di tutte le spese sostenute nell'ambito del giudizio arbitrale come quantificate e documentate al paragrafo 3 dell'atto di citazione d'appello.

**Per parte appellata:**

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così statuire:

Rigettarsi l'appello attoreo e, per l'effetto, confermarsi le statuizioni del lodo impugnato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di spese forfettarie, IVA e CPA.

**Ragioni della decisione**

Con atto di citazione notificato il 4/10/2019, Digimax srl impugnava il lodo arbitrale emesso in Vicenza il 15/7/2019 convenendo in giudizio, avanti la Corte di Appello di Venezia, Velcofin srl, per lamentarne la nullità ex art. 829, comma 1, n.5 cpc in ragione dell'avvenuta redazione della decisione senza previa discussione e deliberazione collegiale.

Si costituiva Velcofin srl chiedendo il rigetto dell'impugnazione o l'inammissibilità della stessa.

All'udienza del 21/4/2022, udienza tenuta in modalità scritta al fine di contenere la diffusione epidemiologica per Covid-19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

\*\*\*

Con un unico motivo di impugnazione, Digimax srl sostiene la nullità del lodo in ragione dell'avvenuta sua redazione da parte di un solo arbitro senza previa discussione e deliberazione con gli altri, in violazione dell'art. 823, comma 1,





cpc e dell'art. 823, comma 2, nn. 6) e 7) cpc. Secondo l'attrice in impugnazione, la regola della partecipazione di tutti gli arbitri al processo di formazione del lodo in base al principio maggioritario era stata violata per il fatto che in data 26/6/2019, ossia prima dell'incontro prestabilito per la discussione, il Presidente del Collegio arbitrale aveva già trasmesso agli altri due componenti una bozza del lodo, completo della parte motiva volta al rigetto della domanda formulata da Digimax srl, come emergeva dal lodo stesso (v. doc. 1 Digimax srl).

L'impugnazione non può essere accolta.

Il lodo risulta sottoscritto da ciascun arbitro componente il Collegio che, con tale sottoscrizione, si è assunto la paternità dell'atto nella sua globalità anche in relazione alla parte in cui si dà conto della discussione e della conseguente espressione di voto.

A tal riguardo, è pur vero che il Presidente del collegio arbitrale, prima di trattenerne la causa in decisione a seguito della discussione delle parti, ha inviato agli altri componenti, in data 26 giugno 2019 (doc. 2 Digimax srl), una bozza del lodo, contenente la motivazione e la decisione relativamente alla domanda svolta da Digimax, tuttavia, ciò non rappresenta motivo di nullità dato che, a seguito della discussione, gli arbitri hanno poi liberamente espresso il proprio voto. Infatti, l'esigenza che il lodo, quale atto terminativo del procedimento arbitrale, debba essere pronunciato a maggioranza dagli arbitri, con la partecipazione di ciascuno di essi al processo formativo della decisione, non esclude che detto esito finale possa essere raggiunto sulla base della fissazione per iscritto di determinati punti della decisione o, anche, sulla base di un progetto del lodo, da





presentare poi alla riunione plenaria, per la discussione e decisione. E, nel caso di specie, va evidenziato che nel lodo si dà atto dell'irregolare invio della bozza del lodo prima della discussione, giustificata dal Presidente, autore della stessa, dall'intenzione di *favorire una ordinata e approfondita discussione delle questioni da decidere e la conseguente deliberazione* (v. pag.26 lodo: doc. 1 Digimax), ma risulta anche documentata l'esposizione della opinione dissenziente da parte dell'arbitro, avv. Carretta, che aveva contestato la procedura seguita ed aveva avuto la possibilità di sviluppare i propri argomenti contrari alla decisione proposta sulla base della quale ciascuno poi ha potuto esprimere il voto.

Né può dirsi che tale procedura ha impedito l'esercizio della funzione giurisdizionale atteso che, per quanto non corretta possa essere stata la predisposizione della bozza del lodo, questa non è, di per sé, indice di un condizionamento e di una compressione della formazione di un libero convincimento da parte degli altri arbitri che potevano aderire o meno a quella decisione mediante la libera espressione del proprio voto. Si ribadisce che l'arbitro avv. Carretta ha potuto esprimere il proprio dissenso esplicitandone le ragioni che sono state poste a base della discussione fra gli arbitri prima della deliberazione (v. pagg. 24-25-26 lodo: doc. 1 Digimax).

Ne consegue il rigetto dell'impugnazione, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 829, primo comma, n.5 cpc che collega la nullità del lodo alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 823 cpc nn. 5), 6) e 7), requisiti che sussistono tutti, pur risultando che la decisione sia stata assunta a maggioranza.





Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di Digimax srl, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'impugnazione del lodo emesso in Vicenza in data 15/7/2019;
2. condanna Digimax srl alla rifusione a favore di Velcofin srl delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.615,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Digimax srl.

Venezia, 13 luglio 2022

Il Presidente

*Caterina Passarelli*

